



TRIBUNALE DI LA SPEZIA

Il Tribunale della Spezia, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa.	Diana Brusacà	Presidente
dott.ssa	Tiziana Lottini	Giudice
dott. ssa	Maria Grazia Barbuto	Giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura iscritta al n. 11/2022 PROCEDIMENTO UNITARIO promossa con ricorso depositato da:

INERT.ECO. S.R.L. (P.IVA 01037180112) corrente in Santo Stefano Magra, Via delle Pole snc- fraz. Località Ghiarettolo, in persona dell'amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Jeantet, Gianfranco Toscano, Paola Vallino, Giuseppe Marino, Emanuele Albesano e Mattia Bisio;

avente ad oggetto: **ammissione alla procedura di concordato preventivo.**

Letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, depositato nella cancelleria dell'intestato Tribunale in data 14.2.2023 dalla ricorrente;

Dato atto che risultano pendenti nel medesimo procedimento unitario tre richieste di liquidazione giudiziale, presentate rispettivamente dal Pubblico Ministero e dai creditori Trascavi Srl e Napolitano Aniello, sui cui l'intestato Tribunale non si è pronunciato, dovendo avere trattazione prioritaria la procedura di regolazione della crisi richiesta dalla debitrice, ai sensi dell'art. 72 co. 2 e dell'art. 49 CCII;

Sentite le parti e il commissario giudiziale, all'udienza del 15.2.2023;

Letto, altresì, il parere del commissario giudiziale in data 28.4.2023;

Visto il decreto collegiale in data 24.5.2023, il cui contenuto deve ritenersi integralmente richiamato;

Considerata la memoria integrativa depositata dalla ricorrente entro il termine concesso dal Tribunale e contestuale attestazione integrativa;

Udita la relazione del Giudice incaricato;

Considerato che risulta allegata agli atti la delibera richiesta ai sensi dell'art. 120bis CCII;

Ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo la società sede in Santo Stefano Magra (SP);

Rilevato che in data 14.2.2023 è stata depositata la documentazione prevista dagli artt. 39 e 87 CCII e, in particolare, la relazione di un professionista indipendente attestante la veridicità dei dati aziendali esposti dalla società e la fattibilità del piano, nonché- trattandosi di concordato con continuità aziendale- di una relazione attestante che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, garantire la sostenibilità economica dell'impresa e riconoscere a ciascun creditore un trattamento non peggiore rispetto a ciò che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale;

Considerato altresì che in data 14.4.2023, a seguito di alcuni rilievi da parte del commissario giudiziale, la ricorrente ha provveduto a modificare la proposta e il piano e depositato analoga relazione ai sensi dell'art. 87 ultimo co. CCII;

Considerato inoltre che a seguito del parere richiesto al commissario giudiziale e decreto collegiale del 24.5.2023, sono state richieste modifiche al piano concordatario;

Rilevato che la ricorrente ha provveduto in tal senso in data 9.6.2023, nei termini di seguito indicati;

Considerato quanto previsto dall'art. 47 lett. b) CCII in relazione al ruolo e al controllo del Tribunale sul ricorso e sul piano e la proposta concordatari, in quanto -a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato- il Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, verifica **la ritualità della proposta**.

Ritenuto nel caso di specie che:

- Quanto alla **ritualità della proposta** (il riferimento è all'art. 125 L. Fall., oggi anche art. 241 CCII e art. 25sexies co. 3), il Tribunale è chiamato a verificare i presupposti del ricorso alla procedura concordataria e, in specie, la legittimazione attiva (art. 121 CCII), regolarità e completezza della documentazione, tempestività, il presupposto oggettivo della crisi o insolvenza, il rispetto dell'ordine delle prelazioni (salvo nel caso di specie la regola di seguito indicata della c.d. "relative priority rule"), la suddivisione in classi per omogeneità di posizioni giuridiche e interessi economici; l'utilità economicamente rilevante per ciascuno;

minima e non irrisoria presenza di flussi dell'azienda in esercizio da destinare al soddisfo dei creditori; non abusività dello strumento;

Rilevato nello specifico che, come già evidenziato dalla S.C., il vaglio sulla corretta formazione delle classi da parte del Tribunale è un controllo che riguarda la legittimità del piano, che deve dunque essere svolto in via anticipata, già in sede di ammissione alla procedura e ciò a maggior ragione dopo l'introduzione dell'art. 85 CCII (cfr. Cass. n. 21175/2018);

Rilevato infatti che – seppur non esplicitato all'art. 47 CCII- la verifica preliminare di corretto classamento è funzionale ad una corretta formazione del consenso da parte dei creditori (ferma la possibilità di un ulteriore controllo, anche a seguito di rilievi da parte dei creditori, in sede di omologa) sicché deve essere svolto immediatamente dal Tribunale;

Tanto premesso, considerato- per quanto di interesse- che:

- In caso di concordato in continuità, il CCII impone il rispetto della c.d. “*relative priority rule*”, contenuta all'art. 84 co. 6 a norma del quale “*nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano **complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado** e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore*”.

Secondo tale norma, che costituisce applicazione dell'art. 11 §1 lett. C) Direttiva n.2019/1023/UE e deroga all'art. 2741 c.c., i creditori devono ricevere un trattamento almeno pari a quello delle altre classi di pari grado e comunque più favorevole di quelle di grado inferiore.

Nello specifico, mentre il valore di liquidazione dell'impresa deve essere distribuito nel rigoroso rispetto delle cause di prelazione (*absolute priority rule*), invece

- Il plusvalore generato dalla continuità può essere distribuito senza rigido vincolo di graduazione alla sola condizione che il trattamento dei crediti inseriti in una classe sia almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.
- I flussi di continuità non sono integralmente equiparati alle risorse esterne, in quanto non liberamente distribuibili, ma sono comunque sottratti alla rigorosa applicazione dell'ordine delle cause di prelazione.

Diversamente, resta ferma la c.d. “absolute priority rule” per i crediti di cui all’art. 2751bis n.1 (di lavoro) e fermo l’art. 2116 c.c. che impone di corrispondere il dovuto ai prestatori di lavoro, anche in caso di inadempimento del datore di lavoro nel versamento dei contributi.

Ulteriormente, in caso di concordato in continuità, l’art. 85 co. 3 CCII rende la suddivisione in classi obbligatoria e impone che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca nonché le imprese minori – titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni o servizi- siano inseriti in classi separate.

Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può infine avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause di prelazione (art. 85 ultimo co.).

Resta infine, quale deroga a tale principio, il trattamento riservato dall’art. 88 CCII ai crediti tributari e contributivi.

Tale norma impone infatti che- nel caso in cui il piano preveda il pagamento solo parziale o dilazionato di tali crediti:

a) Se il credito tributario e contributivo **è assistito da privilegio**, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

b) Se il credito tributario o contributivo **ha natura chirografaria**, anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

Applicati i principi al caso di specie, considerata corretta la distinzione in classi per i crediti tributari e contributivi, con la percentuale di soddisfacimento prevista per la degradazione al chirografo al 10%, in ragione della deroga prevista all’art. 88 co. 1 ultimo periodo;

Considerato ulteriormente che – sulla base dei rilievi del Tribunale- nel rispetto della regola della Relative priority di cui all’art. 84 co. 6 CCII è stata eliminata la diversità di trattamento tra i chirografi di cui alla classe n. 8 e alla classe 10, mediante previsione di pagamento percentuale in ragione del 4,25% estesa alla classe n. 9.

Ulteriore criticità, come evidenziata dal commissario giudiziale, **riguardava i crediti dei professionisti che hanno assistito la società nella predisposizione e presentazione del ricorso, del piano e della proposta.**

Il Collegio, con decreto del 24.5.2023, ha rilevato che *“intende dare continuità all’interpretazione offerta dal commissario giudiziale all’art. 6 co. 1 lett. c) CCII, sulla base delle seguenti sintetiche ragioni:*

a) La relazione illustrativa al CCII specifica sul punto la ratio dell’introduzione dei limiti di prededucibilità indicati all’art. 6, che “è diretto all’attuazione del principio di delega contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. l), della legge n. 155/17, nella parte in cui mira espressamente al contenimento delle ipotesi di prededuzione, specie dei professionisti, “al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure”, compromettendo gli stessi obbiettivi di salvaguardia della continuità aziendale e (comunque) miglior soddisfacimento dei creditori. Di conseguenza alle lett. c) e d) del primo comma si prevede che, fermo restando l’elevato grado di privilegio di cui restano comunque muniti i crediti professionali sorti in funzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, la relativa prededuzione viene riconosciuta solo nei limiti del 75% del credito, sempre a condizione, rispettivamente, che l’accordo sia omologato o che la procedura di concordato sia aperta”.

b) il dato letterale: l’art. 6 al co. 2 specifica che la prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure concorsuali, sicché non convince la tesi sostenuta dai legali della ricorrente, secondo cui la prededucibilità parziale sarebbe limitata alla sola ipotesi in cui subentri la liquidazione giudiziale;

c) ragioni sistematiche: non si vede come possa conciliarsi una prededucibilità integrale nel corso della procedura concordataria con una successiva prededucibilità limitata a seguito dell’apertura di una liquidazione giudiziale che intervenga quando già tali crediti sono stati soddisfatti in adempimento del piano;

d) l’utilizzo del termine “credito accertato” deve intendersi come credito stabilito tra le parti, fermo ogni successivo accertamento in caso di procedura liquidatoria”;

La ricorrente si è allineata a quanto richiesto dal Collegio, provvedendo sia a rimodulare i termini di pagamento previsti per i creditori chirografari delle classi da 8 a 10, sia limitando la prededucibilità dei crediti professionali indicati nella minore percentuale del 75%.

Tale modifica ha comportato le seguenti variazioni nella proposta concordataria:

1. un decremento delle “Spese Prededucibili” in ragione delle rettifiche del 25% dei crediti vantati dai professionisti coinvolti nel processo concordatario; tale rettifica ha determinato una riduzione delle spese prededucibili e un conseguente maggiore attivo concordatario disponibile in favore dei creditori concorsuali;

2. un maggiore importo dei crediti privilegiati professionali (“Professionisti -Priv. Ex art. 2751 bis n. 2), c.c.”) per l’importo corrispondente alla riduzione del 25% dei crediti professionali di cui sopra (parte degradata).

In conclusione, il piano è stato essere ridefinito tenuto conto dei rilievi del commissario giudiziale in sede di parere reso ai sensi dell’art. 47 co. 1 CCII, condivisi dal Collegio, sicché oggi prevede:

- a) il pagamento delle spese di ristrutturazione (i.e. spese di giustizia, onorari dei professionisti che hanno assistito la Società in procedura con limitazione della prededuzione al 75% del credito concordato e pattuito, fondo per spese ed oneri) in misura integrale – nel Piano quantificate in complessivi € 377.171,00 ed entro 30 giorni dalla Sentenza di Omologazione;
- b) il pagamento dei creditori privilegiati generali ex art. 2751bis, n. 1 c.c., capienti rispetto al valore di liquidazione, nella misura del 100%, entro 60 giorni dalla Sentenza di Omologazione;
- c) il pagamento dei creditori privilegiati generali ex art. 2751bis, n. 2 c.c., parzialmente capienti rispetto al valore di liquidazione, nella misura del 75,06%, entro 60 giorni dalla Sentenza di Omologazione;
- d) la suddivisione dei restanti creditori in 11 classi, con previsione di trattamenti differenziati nel rispetto dell’art. 84, co. 6, CCII e pagamento con finanza esterna (eccedente il valore di liquidazione di Inerteco), nei termini di seguito indicati:

Classe 1: pagamento dei creditori privilegiati generali ex art. 2751-bis, nn. 2 e 5, diversi da creditori ex art. 2751-bis, n. 2 di cui alla lettera c) sopra, soddisfatti nei limiti del valore di liquidazione (professionisti e artigiani), degradati ai sensi per gli effetti dell’art. 84, co. 5, CCII, nella misura del 10%, entro 60 giorni dalla Sentenza di Omologazione;

Classe 2: pagamento di creditori chirografari garantiti da terzi (banche ed intermediari finanziari assistiti da garanzia MCC), nella misura del 10%, entro 60 giorni dalla Sentenza di Omologazione;

Classe 3: pagamento dei creditori previdenziali privilegiati generali ex artt. 2753 – 2778, nn. 1 e 8, c.c. (INPS ed INAIL privilegiata *ab origine*), degradati ai sensi per gli effetti dell’art. 84, co. 5, CCII ed in conformità alla transazione previdenziale ex art. 88 CCII (con possibilità di cram down ai sensi del co. 2 bis), nella misura del 10%, entro 60 giorni dalla Sentenza di Omologazione;

Classe 4: pagamento di creditori privilegiati speciali ex artt. 2758 – 2778, n. 7 c.c. (Iva di rivalsa teoricamente privilegiata come da Relazione Iva di rivalsa), degradati ai sensi per gli effetti dell'art. 84, co. 5, CCII, nella misura del 10%, entro 60 giorni dalla Sentenza di Omologazione;

Classe 5: pagamento dei creditori privilegiati speciali ex artt. 2764 c.c. – 2778, n. 16 c.c. (locatore), degradati ai sensi per gli effetti dell'art. 84, co. 5, CCII, nella misura del 10%, entro 60 giorni dalla Sentenza di Omologazione;

Classe 6: pagamento dei creditori tributari privilegiati generali e speciali ex artt. 2752 – 2778, nn. 7, 18 e 19, c.c. (ADE privilegiata *ab origine*), degradati ai sensi per gli effetti dell'art. 84, co. 5, CCII ed in conformità alla transazione fiscale ex art. 88 CCII, (con possibilità di cram down ai sensi del co. 2 bis), nella misura del 10%, entro 60 giorni dalla Sentenza di Omologazione;

Classe 7: pagamento di creditori privilegiati generali ex artt. 2752 c.c. – 2778, n. 20, c.c. (Enti locali privilegiati *ab origine*), degradati ai sensi per gli effetti dell'art. 84, co. 5, CCII, nella misura del 6%, entro 60 giorni dalla Sentenza di Omologazione;

Classe 8: pagamento di altri creditori chirografari *ab origine*, nella misura del 4,29%, entro 180 giorni dalla Sentenza di Omologazione;

Classe 9: pagamento di creditori privilegiati speciali ex artt. 2758 – 2778, n. 7, c.c. (Iva di rivalsa teoricamente non privilegiata come da Relazione Iva di rivalsa), degradati ai sensi per gli effetti dell'art. 84, co. 5, CCII, nella misura del 4,29%, entro 180 giorni dalla Sentenza di Omologazione;

Classe 10: pagamento di creditori chirografari fornitori di beni e servizi ex art. 85, co. 3 CCII, quali imprese minori, nella misura del 4,29%, entro 180 giorni dalla Sentenza di Omologazione;

Classe 11: creditori chirografari (soci e amministratori) oggetto di rinuncia volontaria e dunque senza previsione di soddisfacimento.

➤ Ritenuto infine che, come già precisato, il ricorso deve intendersi **inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali** e nel caso di specie:

- La documentazione di rito prodotta a corredo dell'istanza fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, nei termini che seguono:

La società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano di continuità aziendale che prevede la continuità diretta.

Nello specifico la continuità aziendale diretta è garantita grazie all'aumento di capitale mediante apporto di finanza esterna da parte dell'investitore Hana Srl (offerta Aucap e finanza terza a fondo perduto rispettivamente per Euro 829.582,00 ed Euro 270.418,00 entro quindici giorni antecedenti l'omologa quale proposta irrevocabile allegata ai docc. 41 e 43), il quale si è altresì impegnato a mantenere l'equilibrio di cassa fino all'omologa e il pagamento dei debiti non scaduti compresi nella massa concordataria e ha depositato – a garanzia degli impegni assunti- contratto di cessione dei crediti fiscali sino all'importo di Euro 400.000,00 (ai fini della stabilità dell'investitore si veda anche memoria integrativa e docc. da 67 a 71); nonché grazie alla rinuncia – da parte dei soci e amministratori- ai crediti maturati e maturandi nei confronti della società (doc. 44).

- Il piano non è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori.

Sul punto, il commissario giudiziale ha dichiarato che la prosecuzione dell'attività garantirebbe il mantenimento dei livelli produttivi e occupazionali nonché sarebbe garanzia, per i creditori, di un miglior soddisfacimento rispetto allo scenario che si verrebbe a creare in ipotesi di liquidazione giudiziale. Scenario, quest'ultimo, che vedrebbe nemmeno un soddisfacimento parziale di alcun creditore in quanto i costi di bonifica dell'area da sostenere, in via prededuttiva, potrebbero essere, con alta probabilità, superiori rispetto all'attivo ricavato e considerato che l'apporto di finanza esterna verrebbe meno.

- Il piano non è manifestamente inidoneo a garantire la conservazione dei valori aziendali.

In particolare, occorre fare riferimento alla nozione di continuità aziendale, che tuteli l'interesse dei creditori e preservi, nella misura possibile, i posti di lavoro ex art. 84 co. 2 CCII e – in tale contesto- il piano concordatario deve prevedere, in caso di continuità diretta, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura.

A tal fine è stata fornita la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta e il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria come richiesto dall'art. 87 lett. e) CCII con successiva memoria in data 15.4.2023.

Sul punto, la valutazione positiva svolta dall'attestatore e dal commissario giudiziale, è fondata sulle seguenti considerazioni:

- il business della società sconta un fenomeno stagionalità, per cui può essere del tutto normale che la prima parte dell'anno abbia risultati anche negativi che vengono poi più che compensati nel periodo estivo;

- da un punto di vista finanziario, resta un'inevitabile alea di incertezza legata ad accadimenti futuri ad oggi non prevedibili, a prescindere dai flussi che il piano dimostra di generare, dalle politiche aziendali verranno intraprese perché, in tema di sostenibilità dell'impresa nel medio-lungo termine, molto dipenderà dall'esito del giudizio pendente ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la società, infatti, è parte di un procedimento penale attualmente pendente presso il Tribunale di La Spezia in composizione monocratica, dott.ssa Acerbi, e che è in fase di istruzione dibattimentale ed è funzionale all'accertamento di eventuali responsabilità di Inert. Eco ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (possibile sanzione applicabile, un minimo di € 77.400,00 ed un massimo di € 631.950,00);

- la sostenibilità del debito garantita dal ruolo principale che riveste Hana srl e dai motivi che la spingono a investire in Inert. Eco srl.

In conclusione, ritenuti integrati i presupposti di cui all'art. 47 CCII per l'ammissione della ricorrente alla procedura di concordato preventivo,

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società INTERT. ECO S.R.L. (P.IVA 01037180112), con sede in Santo Stefano Magra (SP)- loc. Ghiarettolo, Via delle Pole S.n.c.;

Delega alla procedura la dott.ssa Maria Grazia Barbuto;

Conferma la nomina a commissario giudiziale del dott. Claudio Casolari;

Fissa la data iniziale del 23.10.2023 e la data finale del 23.11.2023 per le espressioni del voto dei creditori da trasmettersi a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica della procedura;

Dispone che la ricorrente proceda, ai sensi dell'art. 47 co. 2 lett. d) CCII, nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, al deposito della somma di Euro 12.490,20 pari al 20% delle spese di giustizia, ammontanti ad Euro 62.451,00, secondo le modalità indicate dal commissario giudiziale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 CCII, richiamato dal co. 3 dell'art. 47 CCII, e al commissario giudiziale di dare comunicazione del provvedimento ai creditori entro il 26.7.2023.

Così deciso in La Spezia, nella camera di consiglio del 23.6.2023

Il Giudice relatore

Maria Grazia Barbuto

La Presidente

Diana Brusacà